



CORPO POLIZIA MUNICIPALE



CITTÀ DI ALESSANDRIA

Prot n° 96 / 2021

OGGETTO: Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio con posizionamento di DEHOR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO

VISTA l'istanza presentata in data 14/04/2021, prat. Prot.32170, da parte di MELCHIONNI CAFE' con sede in ALESSANDRIA, in VIA CHENNA 18, per il rilascio di un'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, o di area privata sottoposta a servitù di passaggio e quanto in essa dichiarato;

ESPLETATA la relativa istruttoria procedimentale ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 smi;

ACQUISITO, a norma del successivo art. 3, comma 3, della succitata normativa, il necessario parere viabile/tecnico, (posto agli atti dell'Ufficio);

VISTO l'art. 147 bis comma 2 del T.U.E.L. concernente il controllo sulla regolarità amministrativa;

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 11/02/2021 ad **OGGETTO:** "MODIFICA MACROSTRUTTURA";

VISTA la det. Rg. 505 del 31/03/2021 adottata dal Segretario generale con cui è stato assegnato il personale alle strutture;

VISTA la det. rg. 1688 del 21/05/2019 con cui il Direttore del Settore Affari Generali ha attribuito, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento disciplinante l'Area delle posizioni organizzative, allo scrivente l'incarico di posizione organizzativa – responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale a decorrere dal 22/05/2019 per un triennio;

AUTORIZZA

ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE GRAVATE DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2021, N. 34, E S.M. E I., e del Regolamento sui DEHOR, approvato con deliberazione del Consiglio 20 maggio 2009, n. 44.

Rilasciata a: **MELCHIONNI CAFE'** con sede: **VIA CHENNA 18 - ALESSANDRIA**

CF/P.I.V.A.:

In: **VIA CHENNA 18**

Dal **11/05/2021** al **31/12/2021**

AREA OCCUPATA

mt. 1,60 x 12,85
mq. 20,56

CONDIZIONI: adottare tutte le misure preventive, quali barriere, recinzioni e/o parapetti, atte a garantire la sicurezza degli avventori dalla circolazione veicolare con obbligo di rendere ben visibile la struttura del dehors sia di giorno e soprattutto di notte.
Garantire il rispetto dell'Ordinanza viabile.

	E' necessario che il dehor sia protetto rispetto al flusso veicolare.
	Nel caso di posizionamento all'interno di stalli di sosta il dehor non potrà sporgere dallo spazio destinato alla sosta dei veicoli.
	Il dehor non potrà essere posizionato ad una distanza inferiore a mt. 5,00 dalle intersezioni stradali e dovrà essere lasciato libero un passaggio pedonale di almeno mt. 1,50.
	Non si dovrà arrecare pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e l'installazione non dovrà occultare od arrecare intralcio ad altre proprietà (vetrine, passi carrai, accessi pedonali e/o carrabili etc.) o occultare la segnaletica stradale.
	PREVIO pagamento del canone di occupazione temporanea suolo pubblico, <u>se dovuto</u> , da effettuarsi presso gli Uffici della Società I.C.A. Srl - Via San Giovanni Bosco, 57 (nella misura in cui verrà determinata dalla Società stessa in base alle disposizioni del <i>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/03/2021, N. 34, E S.M. E I.</i>
	VENENDO MENO UNA O PIÙ CONDIZIONI SOPRA ELENCATE LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SARÀ REVOCATA D'UFFICIO.

Il presente provvedimento costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 Legge nr.241 del 07 agosto 1990.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente autorizzazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, o in alternativa entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

La presente autorizzazione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia.

Alessandria, li 10/05/2021
GC

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTONOMO in P.O.
Comandante Vicario
Alberto Bassani

Il responsabile del procedimento

